

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1961

Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna,
in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

1. — L'IMPEGNO COSTITUZIONALE E LA SUA ATTUAZIONE

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna impegna lo Stato a disporre, con il concorso della Regione, un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Si tratta, come è noto, di un impegno costituzionale alla cui attuazione sono stati dedicati approfonditi studi e ricerche, specie attraverso l'attività di una apposita Commissione a carattere consultivo.

La Commissione, che aveva « il compito di studiare le risorse sarde e di prospettare la valorizzazione economica nei vari settori — dell'agricoltura, delle miniere, dell'industria, del commercio, delle comunicazioni, del credito, delle condizioni sociali e dell'istruzione — » ha presentato nell'ottobre del 1958 al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto conclusivo, contenente un quadro della situazione della regione e le indicazioni delle possibili linee di sviluppo.

Un'altra Commissione, nominata dal Comitato dei Ministri d'intesa con la Regione nel luglio 1959, ha enucleato un concreto programma d'intervento, presentando, nel novembre dello stesso anno, una relazione che ha costituito la base delle ulteriori determinazioni del Governo e dell'Amministrazione regionale.

Il presente disegno di legge intende dare concreta attuazione al disposto del citato articolo 13 dello Statuto speciale, disponendo la formulazione di un programma organico d'intervento per la durata di 15 anni; il suo finanziamento, nella misura complessiva di 400 miliardi; la sua strumentazione direttiva ed esecutiva ed alcune speciali disposizioni a favore dei diversi settori della vita economica e sociale sarda, ad integrazione della vigente legislazione nazionale.

Questo nuovo importante atto di solidarietà nazionale, che vede l'impegno concorde dello Stato e della Regione, ha come obiettivo, secondo quanto prescrive l'articolo 13,

la messa in moto in Sardegna di un autonomo processo di sviluppo che consenta all'economia isolana la sua integrazione con il sistema economico nazionale.

L'intervento raggiungerà questo obiettivo coordinandosi strettamente e saldandosi in ogni sua parte con il complesso delle provvidenze che sono e saranno attuate in Sardegna dai Ministeri, dalla Cassa per il mezzogiorno e dagli Enti pubblici. È, infatti, solo per merito degli interventi che hanno in questi anni profondamente operato per trasformare l'ambiente che è possibile oggi l'attuazione di un programma di ampio respiro, inteso a vivificare tutti i settori economici e tutte le strutture produttive. Collegandosi a tutti gli altri interventi pubblici, tale programma avrà quel carattere di organicità che, richiesto dal più volte citato articolo 13, appare strettamente necessario per favorire effettivamente la rinascita economico-sociale della Sardegna.

2. — IL SISTEMA ECONOMICO SARDO E IL SUO ATTUALE GRADO DI SVILUPPO

Quali siano le caratteristiche del sistema economico sardo e il suo attuale grado di sviluppo è abbastanza noto. Si può, tuttavia, in termini molto sommari, porre in rilievo che la situazione geografica, ponendo la Sardegna in uno stato di netta separazione fisica dal resto del Paese, ha favorito un prolungato isolamento della sua vita economica e sociale, determinando una eccessiva inadeguatezza nel flusso degli scambi, sia di beni che di persone. Ciò, assieme ad altri elementi negativi, ha costituito sempre un ostacolo alla ricezione, in misura soddisfacente, degli influssi positivi del progresso economico in atto sul territorio nazionale.

La struttura economica sarda appare ancora oggi contrassegnata dai seguenti rapporti abbastanza significativi: superficie territoriale 7,9 per cento di quella nazionale; superficie agraria e forestale 8,3 per cento; popolazione 2,8 per cento del totale nazionale; reddito medio annuale dal 1951 ad oggi 1,8 per cento del totale nazionale.

La situazione e le prospettive di sviluppo delle diverse attività economiche sono state esaminate analiticamente dalla 1^a Commissione di studio e alla stregua delle risultanze di detti studi possono formularsi, sia pure a titolo meramente indicativo, le seguenti osservazioni.

Il settore agricolo, che ha un rilievo preponderante nell'economia dell'Isola, è caratterizzato da una eccessiva frammentazione e dispersione della proprietà, oltre che da una conduzione aziendale solo in scarsa parte vitalmente inserita nella dinamica del mercato. La superficie a seminativo è relativamente modesta e prevale la monocoltura cerealicola; scarso rilievo, anche rispetto alle regioni del meridione, hanno le colture legnose specializzate; particolare peso è dato al pascolo, al quale è destinata una superficie del 70 per cento, pari ad 1/4 della superficie nazionale con tale destinazione. La produzione lorda vendibile per ettaro risulta nettamente inferiore, oltre che alla media nazionale, anche a quella di ciascun'altra regione italiana, compreso il Mezzogiorno (nel 1952: lire 31.200 contro 118.000 di media nazionale e 83.900 del Mezzogiorno; nel 1958 lire 51.500 contro lire 162.000 della media nazionale e lire 133.200 delle altre regioni meridionali).

Il settore industriale risponde al modello prevalente nei sistemi a minore sviluppo economico ed è caratterizzato da una attività mineraria notevole e dalla presenza di qualche iniziativa connessa che occupa, per ragioni tecnologiche, oltre che economiche, scarsa mano d'opera e molto capitale; le industrie agricole hanno qualche peso in senso relativo, mentre scarsissimo peso hanno le altre industrie manifatturiere, sia di beni strumentali, che di beni di consumo.

Notevolmente arretrata si presenta anche la struttura commerciale.

Il commercio all'interno dell'Isola soffre di una elevata incidenza del costo dei trasporti, di un numero eccessivo di aziende di vendita al dettaglio e della mancanza di un'adeguata organizzazione.

Il commercio con il continente e con l'estero è costituito in prevalenza dall'esportazione di prodotti agricolo-pastorali e di produzione mineraria (73 per cento del totale) e

dalla importazione di tutti i prodotti dell'industria manifatturiera (93 per cento del totale), sia per quanto riguarda i beni strumentali, che i beni di consumo.

La Commissione di studio, in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica, ha proceduto anche ad un calcolo particolare del bilancio economico della Sardegna per il 1954, determinando il totale delle risorse in 332 miliardi, dei quali 199 costituenti il reddito regionale, 13 gli ammortamenti e 120 importazioni di beni e servizi; trattasi cioè di un bilancio economico che si basa su un notevolissimo apporto esterno, essendo il reddito regionale pari soltanto a poco meno del 64 per cento del totale delle risorse (per opportuna comparazione si tenga presente che nello stesso anno nel bilancio economico nazionale tale proporzione era dell'87,6 per cento). Da tale situazione deriva soprattutto una compressione notevole dei consumi che rappresentavano soltanto il 60 per cento delle risorse, contro un totale nazionale superiore al 71 per cento. Anche con l'apporto esterno le risorse venivano a costituire il 2,4 per cento del totale nazionale, con un rapporto cioè inferiore a quello della popolazione e addirittura squilibrato rispetto alla superficie.

L'analisi della Commissione conclude, peraltro, che tale situazione di arretratezza non può essere ascritta alla mancanza di risorse locali, che anzi sussistono in misura apprezzabile, ma piuttosto ad una scarsa utilizzazione di fattori produttivi che, per essere attivati in adeguata misura, richiedono massicci investimenti nei diversi settori economici.

Non vi è dubbio che in questi anni l'intervento pubblico si è sviluppato in Sardegna in misura non inferiore alle altre regioni. Ciò nonostante il ritmo dello sviluppo della Isola è rimasto al di sotto di quello delle stesse regioni meridionali, perchè su di esso hanno continuato ad influire negativamente i fattori inerenti alla sua posizione geografica e alla struttura della sua economia.

D'altra parte, l'intervento pubblico ha dovuto per forza di cose affrontare alcune gravi situazioni di carenza a livello dei servizi es-

senziali per la vita civile e di infrastrutture elementari, risultando così insufficienti gli investimenti più direttamente intesi a mettere in valore le risorse nei diversi settori.

La direttiva dunque che s'impone per l'ulteriore intervento pubblico in Sardegna consiste nell'inserimento, sulla piattaforma di quanto finora è stato fatto per le infrastrutture, di una nuova e massiccia azione di stimolo atta ad imprimere un impulso capace di determinare un progresso adeguato al ritmo del progresso nazionale.

3. — LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO E LE SUE CARATTERISTICHE

In conformità alle suesposte considerazioni il nuovo programma d'intervento deve porsi i seguenti obiettivi:

a) completamento delle infrastrutture di base e soddisfacente sistemazione delle condizioni ambientali generali;

b) attuazione degli investimenti necessari a permettere la massima utilizzazione dei fattori produttivi disponibili in Sardegna;

c) adeguata preparazione sul piano culturale e tecnico--professionale dell'elemento umano a tutti i livelli.

La formazione e l'articolazione del programma sono rimesse al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione sarda.

Si è infatti ritenuto che per un programma di sviluppo della durata di 15 anni non fosse idoneo un provvedimento legislativo che disciplinasse dettagliatamente gli interventi e ne graduasse l'attuazione. Si è invece considerato più rispondente al fine, il rimettere ad un organo politico amministrativo — quale il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno — tale compito impegnativo, soprattutto per rendere possibile quel continuo adeguamento alle sempre mutevoli necessità.

Con il presente provvedimento legislativo ci si è limitati, quindi, ad individuare gli organi di programmazione e di esecuzione dell'intervento, ad assicurarne il finanziamento e, come già si è accennato, a dettare alcune

disposizioni che sono innovative rispetto alla legislazione vigente (art. 11 e seguenti).

Nell'articolo 1 del disegno di legge sono sinteticamente indicate le direttive di organicità, aggiuntività e straordinarietà alle quali dovrà uniformarsi il programma. Questo, infatti, deve rispondere ad un criterio di organicità, non soltanto in sè e per sè, ma anche in relazione al complesso degli interventi ordinari e straordinari che si realizzano in Sardegna. Come è infatti precisato nello stesso articolo, non vengono meno le attribuzioni e gli oneri che, in base alle disposizioni vigenti, spettano ai Ministeri, alla Cassa per il Mezzogiorno e ad ogni altro Ente pubblico in tutto il territorio della Sardegna.

Garanti del carattere di aggiuntività del programma devono essere le stesse Amministrazioni ordinarie e straordinarie che, nella programmazione degli interventi di loro competenza, devono riservare alla Sardegna quella aliquota che ad essa spetta nel quadro di una equilibrata distribuzione delle disponibilità finanziarie tra le diverse Regioni.

L'aggiuntività, peraltro, non può e non deve provocare una sovrapposizione degli interventi sul piano delle opere e degli incentivi. In ordine a questi ultimi, soprattutto, occorrerà predisporre adeguati meccanismi amministrativi, onde evitare che le singole iniziative economiche cumulino più benefici concessi a titoli diversi. Continueranno, infatti, come è logico, ad operare in Sardegna gli incentivi previsti da leggi ordinarie o straordinarie a favore dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, ecc. Molti di questi incentivi non coincidono con quelli del piano, nel senso che hanno destinatari ed obiettivi diversi; quando coincidessero, però, va assunto come principio generale la non cumulabilità e la funzione integrativa dei benefici previsti dal presente disegno di legge. Nel caso, ad esempio, dei contributi per i miglioramenti fondiari o per l'impianto di stabilimenti industriali, il programma straordinario prevede contributi in misura più larga di quelli previsti dalle leggi vigenti o da proposte di legge pendenti presso le Camere. In base al criterio dell'aggiuntività, se per una determinata iniziativa ricorrono gli estremi di applicazione dell'uno e dell'al-

tro contributo, interverrà — beninteso nell'ambito delle disponibilità — il contributo ordinario nella misura prevista, mentre il contributo straordinario coprirà la differenza sino al limite fissato dalla legge più favorevole. È anche evidente che, nel caso in cui le leggi a carattere generale non potranno operare per mancanza di disponibilità finanziarie, il programma straordinario dovrà sostenere tutto l'onere del contributo.

Sempre in conformità dell'articolo 1 del presente disegno di legge, il programma è formulato in base ad una individuazione delle zone omogenee e della loro peculiare capacità di sviluppo, per cui non deve trattarsi di un intervento indifferenziato e appiattito su tutta l'area regionale, ma deve organizzarsi attraverso una selezione geografica degli investimenti.

4. — DIREZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. IL « CONCORSO » DELLA REGIONE AUTONOMA

Si è ritenuto necessario assicurare all'intervento una fondamentale unitarietà nella sua direzione ed esecuzione.

È stato così previsto, sul piano esecutivo, la istituzione di una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno (articolo 4) a cui è stata attribuita la personalità giuridica, per consentirle di portare a termine l'esecuzione del programma quindicennale, indipendentemente dai limiti di tempo posti dalle disposizioni in vigore alla durata della Cassa per il Mezzogiorno. Sul piano direttivo, la responsabilità è stata affidata al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, alla cui formazione di volontà concorre, secondo la dizione dell'articolo 2, il Presidente della Regione Sarda.

Il quadro istituzionale viene completato con il Centro Regionale per lo Sviluppo, formato da rappresentanze della Regione autonoma, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio e di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli organi statali aventi sede in Sardegna.

Il Centro, realizzando una larga rappresentanza di interessi locali, potrà assolvere adeguatamente una funzione preparatoria delle deliberazioni che saranno assunte in sede politica, sia da parte del Comitato dei Ministri, sia da parte della Regione autonoma. Secondo quanto previsto dall'articolo istitutivo, il Centro ha, da una parte, il compito di promuovere e coordinare gli studi per individuare le necessità economiche e sociali e le prospettive di sviluppo della Regione, dall'altra, di presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del programma quindicennale e dei programmi annuali.

La partecipazione al Centro delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, dovrebbe portare alla programmazione ed esecuzione degli interventi, oltre che il contributo tecnico, anche la convinta adesione delle forze economiche che sono parti essenziali del processo di sviluppo.

L'istituzione di un organo speciale sul piano esecutivo e l'attribuzione ad un unico organo della direzione politica sono sembrati necessari anche per consentire una più ampia e responsabile partecipazione della Regione autonoma alla direzione ed esecuzione dell'intervento.

A questo proposito si può dire che la corretta interpretazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale sardo, mentre non consente che tutta la responsabilità del programma sia dello Stato, non consente neanche che la Regione ne assuma da sola la esecuzione. In effetti lo Statuto sardo ha individuato due fonti di responsabilità: una statale e una regionale, affidando a quella statale l'iniziativa ed un ruolo primario nella disposizione del piano, e a quella regionale un ruolo concorrente.

Pertanto, è innanzi tutto da associare la Regione alla determinazione della volontà direttiva. Ciò si realizza con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale al Comitato dei Ministri per tutte le decisioni che riguardano l'attuazione della legge speciale. In secondo luogo la Regione va associata alla esecuzione del programma, attraverso la nomina, da parte degli organi regionali, del Vice Presidente della Sezione speciale e di tre membri del Consiglio di amministrazione della medesima.

5. — FINANZIAMENTO E DURATA DELL'INTERVENTO

L'articolo 1 prevede che il programma di intervento avrà una durata di 15 anni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61. Nell'articolo 6 è previsto il finanziamento che ammonta complessivamente a 400 miliardi. La entità di tale finanziamento è già chiaro indice delle dimensioni che l'intervento assumerà ed è nel contempo una garanzia di adeguatezza dei mezzi che anno per anno si rendono disponibili rispetto ai fini che si devono raggiungere.

La durata di un quindicennio è sembrata la più congrua, anche sul piano tecnico della spesa. È da considerare, infatti, che nei primi cinque anni il programma opererà accanto e in aggiunta agli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno: complessivamente si raggiungerà, in questo periodo di tempo, un volume di spesa notevolmente rilevante.

Da qui la necessità di mantenere gli stanziamenti relativamente bassi nei primi cinque anni per poi elevarli nei successivi, sino a raggiungere i 35 miliardi per esercizio. Tale ultima cifra appare adeguata alle maggiori necessità di spesa che si presenteranno dopo un primo periodo di avvio.

I primi dieci articoli del testo legislativo in esame disciplinano gli organi designati alla formulazione del programma generale e alla sua esecuzione, e stabiliscono la durata dell'intervento e il suo finanziamento.

Tali articoli non richiedono una particolare illustrazione, dopo quanto si è sin qui considerato in ordine alla impostazione generale del disegno di legge.

TRASPORTI (Artt. 11 e 24)

Ogni processo di sviluppo economico della Sardegna appare condizionato dalla risoluzione del problema dei trasporti.

Le merci sarde, come è noto, sono poste in una situazione di netta inferiorità rispetto a quelle delle altre regioni italiane, sia per la molteplicità dei vettori, che determinano cali e deperimento delle merci e compromet-

tono il raggiungimento tempestivo dei mercati di sbocco; sia per il costo molto più elevato rispetto a quello medio nazionale per trasporti di uguale lunghezza.

Tale stato d'inferiorità è in via di superamento attraverso la istituzione, ormai prossima, del servizio di navi traghetto. Tuttavia, perchè tale servizio possa avere un ruolo effettivamente positivo nell'attivazione del sistema delle comunicazioni, l'articolo 11 prevede che al trasporto di merci con le navi traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri.

La perequazione dei costi di trasporto è assicurata anche da un'altra misura di particolare favore, la concessione, cioè, della deroga di cui all'articolo 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, relativa alle operazioni portuali da effettuarsi in relazione al servizio traghetto (art. 24).

Tale deroga, inoltre, può essere concessa dal Ministro della marina mercantile anche a favore delle operazioni portuali che si effettuano nell'ambito dei porti ricadenti nei comprensori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione.

EDILIZIA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE (Articoli 12 e 13)

Le esigenze dell'abitazione e dei servizi essenziali trovano nella vigente legislazione opportune provvidenze; tuttavia si è ritenuto necessario, anche in questo settore, prevedere un intervento aggiuntivo per le gravi deficienze degli abitati sardi. Si è così fatto ricorso al principio, già sperimentato dalla Cassa per il Mezzogiorno, di assumere gli oneri ai quali gli Enti tenuti per legge debbono far fronte per la realizzazione di determinate opere di interesse locale, sia nel settore delle opere pubbliche in generale, sia in quello più specifico dell'edilizia scolastica e giudiziaria (art. 12).

Tale assunzione di oneri, in base alla legislazione «Cassa», è subordinata all'ammissione ai contributi statali previsti dalle relative leggi ed in particolare dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni

e integrazioni e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645.

L'articolo in esame, pur richiedendo in via generale la preventiva ammissione ai benefici delle suindicate leggi, consente tuttavia l'intervento anche a favore di quelle opere che non siano ammesse a contributo.

In tal caso la Sezione speciale, si sostituisce oltre che agli Enti, anche al Ministero dei lavori pubblici per la concessione del contributo.

Il problema che un siffatto intervento pone — quello di razionalizzare l'assunzione degli oneri attraverso scelte prioritarie, articolate e coordinate — sarà affrontato in sede di programmazione quindicennale per quanto riguarda le linee generali, e in sede di programmazione annuale, per quanto riguarda le decisioni più particolari e di dettaglio.

Nella stessa sede dovranno anche essere affrontati i problemi di coordinamento con l'attuazione del piano della scuola, allorquando esso diverrà operante.

Se con i provvedimenti su esposti si potrà notevolmente migliorare la situazione dei Comuni dell'Isola per i servizi pubblici, con particolare riguardo alle opere igienico-sanitarie e di edilizia scolastica, resta però da provvedere al problema — che in Sardegna assume proporzioni di notevole gravità — della sistemazione e del miglioramento delle condizioni delle abitazioni private.

Le approfondite indagini e le rilevazioni a suo tempo effettuate dalla Commissione di studio hanno evidenziato non solo la vetustà di larga parte degli insediamenti sardi, ma soprattutto l'assoluta carenza di ogni più elementare attrezzatura igienica, sino all'uso promiscuo dell'abitazione con i servizi agricoli.

L'intervento in questo settore è apparso quanto mai necessario e il previsto contributo è rivolto, sia a favorire la ricostruzione delle abitazioni malsane, precarie o in promiscuità con servizi agricoli, sia ad agevolare la costruzione di abitazioni, nell'ambito dei nuovi insediamenti rurali. Secondo l'articolo 13, il contributo va contenuto nella misura del 30 per cento e la sua concessione è limitata alle costruzioni da effettuarsi nelle

zone urbane di risanamento e nelle zone rurali considerate d'intervento, ai sensi dei successivi articoli sullo sviluppo agricolo. In alternativa al contributo a fondo perduto è previsto anche un finanziamento agevolato del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art. 14)

Per il settore della formazione professionale, a differenza degli altri settori d'intervento, si è ritenuto opportuno formulare un articolo, la cui prima parte ha chiaramente carattere programmatico.

Solo di recente si sono individuati i tipi di intervento necessari, accanto alle tradizionali attività di istruzione e di addestramento professionale, per sostenere il processo di sviluppo con una adeguata partecipazione professionale ed umana delle forze di lavoro. L'espressa indicazione di tali interventi, anche con una semplice elencazione, è sembrata pertanto necessaria al fine di stabilire, legislativamente, l'impostazione e l'ampiezza che il programma deve avere in questo delicato settore.

Un intervento così complesso e articolato non può essere svolto per intero direttamente dall'organismo preposto all'attuazione del programma, per cui si è prevista la possibilità che la Sezione speciale assuma partecipazioni o promuova la istituzione di Enti specializzati nel settore.

Per il necessario coordinamento con i programmi ordinari, l'articolo prevede che alla riunione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in cui si formulano i programmi relativi alla formazione professionale, partecipi il Ministro della pubblica istruzione.

AGRICOLTURA (Artt. 15-22)

Per quanto riguarda il settore della bonifica e trasformazione fondiaria, l'articolo 15, al fine di assicurare la più completa valorizzazione dei comprensori suscettibili di trasformazione, dispone che siano preventivamente da determinarsi le zone di intervento.

Salvo, quindi, quanto viene successivamente disposto a favore dei proprietari che presentano piani organici di trasformazione aziendale (art. 19), gli investimenti nel settore della bonifica e della trasformazione fondiaria, nonché gli interventi degli Enti di bonifica debbono avere luogo solo ed esclusivamente all'interno delle predeterminate zone di intervento.

Ad assicurare la buona riuscita dei piani di sviluppo in agricoltura è sembrato necessario potenziare gli Enti di bonifica a cui resta affidata, in termini concreti ed effettivi, la responsabilità dell'azione di bonifica.

A tal riguardo l'articolo 16 autorizza gli Enti stessi a provvedersi dei mezzi finanziari, mediante il ricorso al credito, assistendoli con la concessione di contributi sugli interessi nella misura del 4,50 per cento e con la garanzia sussidiaria. E ciò al fine di porre detti Enti in condizione di provvedere all'esecuzione delle opere previste dallo stesso articolo 16, con la facoltà di rivalersi sui privati proprietari mediante la particolare procedura dell'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare.

La eccessiva frammentazione della proprietà privata ed anche la resistenza psicologica, molto rilevante, ad una attività di accorpamento, pone in primo piano il problema della ricomposizione fondiaria, per la cui soluzione l'articolo 17 prevede particolari agevolazioni aggiuntive a quelle già in atto.

Il disegno di legge (art. 18) intende anche stimolare e sostenere direttamente l'iniziativa privata, elevando il contributo di miglioramento fondiario, di cui all'articolo 44 della legge sulla bonifica, fino al 50 per cento ed ammettendo a tale contributo anche la spesa per la dotazione di scorte vive. Contemporaneamente è stato anche previsto, per la parte di spesa non coperta dal contributo, il ricorso a mutui di favore, attraverso un contributo del 3,50 per cento a carico del programma.

Per completare il quadro degli interventi in agricoltura nell'ambito della trasformazione fondiaria, è sembrato necessario affrontare il problema della sistemazione e tra-

sformazione dei terreni appartenenti ad Enti locali.

A tal fine l'articolo 21 prevede la concessione di un contributo fino al 50 per cento della spesa sostenuta da detti Enti.

Si è ritenuto, infine, che la valorizzazione delle risorse agricole sarebbe insufficiente se ad essa non facesse riscontro un'adeguata politica di produttività, con particolare riferimento alle organizzazioni di mercato.

È stata quindi riconosciuta l'opportunità di prevedere una serie di incentivi a favore delle organizzazioni di mercato costituite su base cooperativistica.

Un notevole contributo al perseguimento di questi stessi obiettivi verrà dato dall'attuazione del « Piano verde » allorchè il relativo disegno di legge verrà approvato ed entrerà in vigore. Le disposizioni in esso contenute troveranno nelle sedi opportune il necessario coordinamento con gli interventi di cui al presente disegno di legge, che dovranno conservare il loro carattere aggiuntivo ed integrativo.

INDUSTRIA (artt. 23-26)

Come è stato rilevato nella parte generale, la Sardegna manca di una vera e propria attrezzatura industriale, essendo questa limitata alle industrie minerarie. Non è sembrato accettabile l'orientamento in diverse occasioni sostenuto che lo sviluppo sardo dovesse fare perno essenzialmente sull'agricoltura, ritenendosi invece che condizione essenziale per una effettiva espansione dell'economia sarda fosse quella di mettere in moto un adeguato processo d'industrializzazione. Con gli articoli in esame si è inteso predisporre idonei mezzi per la creazione di una struttura industriale complessa e differenziata. Va, tuttavia, avvertito che con ciò non si esaurisce l'impegno pubblico per l'industrializzazione della Sardegna.

Come è stato precisato all'articolo 1, restano infatti ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri, degli Enti pubblici e delle aziende a partecipazione statale.

L'intervento industriale pubblico diretto, che ha già in Sardegna realizzazioni e programmi di notevole portata (basti pensare alla supercentrale del Sulcis), non solo non cesserà con la realizzazione del programma straordinario di cui al presente disegno di legge, ma dalla sua attuazione riceverà — invece — nuovo stimolo e potenziamento.

Con la eliminazione dell'alto costo dei trasporti e della grave carenza di forze di lavoro professionalmente preparate, indubbiamente si presentano buone prospettive per lo sviluppo in Sardegna di industrie economicamente sane e vitali.

Nella considerazione della preminente importanza che l'industria mineraria sarda ha nel quadro delle industrie estrattive italiane, l'articolo 23 prevede un programma straordinario di ricerche per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva, nonché di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti.

Accanto a questo tipo di industrie, la Sardegna ha possibilità, per la sua posizione geografica, di richiamare la localizzazione di complessi industriali di base e di prima trasformazione, che abbiano bisogno, sia sotto il profilo delle fonti di approvvigionamento, che del mercato di sbocco, della ampia area del bacino mediterraneo occidentale, la cui importanza è crescente nel sistema economico internazionale.

Per consentire il superamento delle difficoltà connesse alla sistemazione in Sardegna di queste industrie, come del resto di quelle manifatturiere, si è ritenuto di dover dare particolare impulso alla costituzione di ambienti idonei, attraverso l'attrezzatura di apposite aree di sviluppo industriale e di nuclei di industrializzazione, secondo le direttive già emanate al riguardo dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (articolo 24).

Tenendo conto delle scarse possibilità finanziarie degli Enti locali in Sardegna, è sembrato necessario prevedere a favore dei Consorzi per le Aree e per i Nuclei di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, un contributo del 30 per cento per quella parte di spese effettuate per l'attrezzatura

delle Aree e dei Nuclei non coperta dai previsti contributi della Cassa per il Mezzogiorno.

Con il cumulo di questi due benefici, i Consorzi potranno fruire in Sardegna di un contributo complessivo dell'80%.

A favore delle imprese piccole e medie l'articolo 25 prevede, poi, un contributo del 40% sulla spesa sostenuta per le opere di impianto e per l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Naturalmente non è ammissibile il cumulo tra questo contributo e quello contemplato dall'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Nella ipotesi in cui sia concesso tale ultimo beneficio, quello previsto dall'articolo 25 non potrà, sommato col precedente, superare in ogni caso il 40% della spesa ammissibile a contributo.

Particolare importanza assume poi la costituzione di un fondo di garanzia, previsto dallo stesso articolo 25, destinato ad intervenire a sussidio delle iniziative giudicate economicamente sane e vitali, ma i cui promotori si presentino con insufficienti capacità di garanzie reali nei confronti degli Istituti di credito.

L'articolo 26 prevede, infine, la concessione di mutui a tasso agevolato di cui possono beneficiare tutte le imprese industriali per impianti di qualunque dimensione.

PESCA (Art. 27)

Il settore della pesca, che pure è stato oggetto in questi anni di particolari provvidenze disposte dalla Regione Autonoma, non ha ancora superato in Sardegna un certo stato di arretratezza.

Allo scopo di ammodernare la struttura di tale settore, l'articolo 27 prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40%, nonché contributi sugli interessi per l'altro 40% della residua spesa al fine di aumentare la produttività delle unità lavorative, stimolando l'abbandono dei sistemi di pesca non redditizi, promuovendo la riconversione delle attrezzature, gli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti pescherecci e le attrezzature di mercato.

ARTIGIANATO (Artt. 28-29)

L'artigianato costituisce per tradizione e per l'attuale grado di sviluppo uno dei settori più importanti nel quadro economico e sociale della Sardegna.

L'articolo 28 prevede, a tal fine, la concessione di contributi in conto capitale ed interessi per l'ammodernamento e la riconversione delle aziende.

Particolari facilitazioni sono, inoltre, previste dall'articolo 29, attraverso forme di assistenza creditizia, per l'artigianato artistico in relazione agli ordinativi di prodotti destinati alla vendita fuori della Sardegna.

Chiamato a collaborare in tale settore è l'esistente Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano (I.S.O.L.A.), che, costituito per iniziativa regionale, ha già impostato una notevole attività; l'Istituto riceverà nuovi mezzi per poter sviluppare le sue iniziative.

COMMERCIO (Art. 30)

Il programma degli interventi previsti per il commercio risponde al duplice obiettivo di favorire, da un lato, il rafforzamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, dall'altro, la costruzione di una sufficiente attrezzatura di servizi generali, attualmente quasi inesistente.

La Sezione speciale è autorizzata a promuovere, anche con la concessione di contributi, la istituzione di magazzini generali e di borse merci, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche. È prevista anche l'assistenza creditizia a medio termine per favorire l'allestimento di nuovi impianti commerciali e l'ammodernamento di quelli esistenti.

TURISMO (Art. 31)

L'intervento a favore del turismo si pone come obiettivo lo sviluppo delle attrezzature turistiche in modo adeguato per la valorizza-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione delle particolari attrattive naturali e storico-artistiche della Sardegna, con prospettive già favorevolmente collaudate dallo incremento che si è avuto negli ultimi anni.

A tal fine, l'articolo 31 prevede l'assistenza creditizia per la realizzazione delle attrezzature specifiche, sia quelle ricettive vere e proprie, che tutte le altre complementari. E ciò, nell'ambito delle zone d'intervento che saran-

no, in sede di formulazione dei programmi, individuate come idonee a divenire effettivi centri di attrazione delle correnti turistiche.

* * *

L'articolo 32, in relazione al piano di finanziamento indicato dall'articolo 6, prevede i mezzi di copertura in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ORGANI DI PROGRAMMAZIONE
E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI****Art. 1.**

Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, formula un programma straordinario di interventi da attuarsi entro un periodo di 15 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Il programma viene formulato per « zone omogenee », individuate in base alle strutture economiche prevalenti e alle possibilità di sviluppo.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi, anche straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale.

Art. 2.

Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.

A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

È istituito, con sede a Cagliari, il Centro regionale dello sviluppo.

Il Centro regionale dello sviluppo è composto da rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Il Centro è presieduto da un Assessore regionale designato dalla Giunta. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, dell'Ufficio distrettuale delle miniere, dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e di altri organi statali aventi sede nella Sardegna.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvede alla determinazione delle rappresentanze e alla nomina dei membri, su designazione degli organi interessati. Provvede inoltre alla emanazione di un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'attività del Centro.

Al Centro regionale dello sviluppo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali dell'Isola e le essenziali prospettive di sviluppo della regione, in ordine agli interventi pubblici e privati;

b) presentare alla Giunta regionale proposte per la formulazione del programma quindicennale e dei programmi annuali.

Art. 4.

Per il finanziamento e l'attuazione degli interventi di cui al programma quindicennale e ai programmi annuali, è costituita una Sezione speciale della Cassa per il Mezzogiorno.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Sezione speciale, avente personalità giuridica, è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente della « Cassa » e composto:

a) da un Vice Presidente, designato dalla Giunta regionale sarda;

b) da 7 membri, di cui 4 designati dal Consiglio dei Ministri e 3 dalla Giunta regionale.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori funzionante presso la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, integrato da un revisore nominato dalla Giunta regionale.

La Sezione speciale, per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 1, opererà con gli stessi poteri attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la durata necessaria all'attuazione del Piano, anche oltre i limiti di tempo previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Cessata l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, il Presidente del Consiglio di amministrazione della Sezione speciale sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di tre anni e potrà essere riconfermato; il Collegio dei revisori, integrato ai sensi del quarto comma, continuerà a funzionare, quale organo della Sezione speciale, con gli stessi poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti della esecuzione delle opere previste nel programma, si applicano le norme dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 5.

I programmi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai competenti

Ministeri in conformità all'ultimo comma dell'articolo 1.

A tal fine si osservano le disposizioni dell'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificati dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi appresso indicati:

| Esercizio 1960-61 | miliardi | 5 |
|-------------------|----------|----|
| » 1961-62 | » | 15 |
| » 1962-63 | » | 20 |
| » 1963-64 | » | 20 |
| » 1964-65 | » | 25 |
| » 1965-66 | » | 30 |
| » 1966-67 | » | 30 |
| » 1967-68 | » | 35 |
| » 1968-69 | » | 35 |
| » 1969-70 | » | 35 |
| » 1970-71 | » | 35 |
| » 1971-72 | » | 35 |
| » 1972-73 | » | 35 |
| » 1973-74 | » | 25 |
| » 1974-75 | » | 15 |

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri che la Sezione speciale deve sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge.

Il Ministero del tesoro provvede a versare alla Sezione speciale i fondi stanziati a rate trimestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese di funzionamento del Centro regionale dello sviluppo, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente al Centro regionale.

Art. 7.

Per lo svolgimento del programma straordinario previsto dall'articolo 1, la Sezione

speciale sostiene gli oneri per gli interventi diretti di competenza statale e regionale.

Art. 8.

In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, la Sezione speciale può assumere impegni di spesa per somme superiori all'importo annuo previsto e non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due anni seguenti.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Sezione speciale per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel Programma di interventi.

Art. 9.

Per provvedere alle esigenze dei suoi programmi, la Sezione speciale ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e limitatamente all'annualità dell'esercizio successivo a quello nel quale si effettua lo sconto o la cessione — i contributi ad essa devoluti dallo Stato, per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di emettere obbligazioni nei limiti delle sue dotazioni e alle condizioni determinate dai propri organi deliberativi ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

c) di contrarre prestiti anche all'estero, osservate le norme di cui alla lettera b).

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi

delle obbligazioni da emettere e dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiari ed ammesse di diritto, alle quotazioni di borsa; sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione speciale, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Art. 10.

In materia finanziaria e fiscale, si applicano alla Sezione speciale, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

INTERVENTI NEI SETTORI D'INTERESSE GENERALE

CAPO I

TRASPORTI

Art. 11.

Per le merci trasportate dal servizio traghetto, si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.

A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce.

CAPO II

EDILIZIA E SISTEMAZIONE
AMBIENTALE

Art. 12

La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione è altresì autorizzata ad assumere gli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte, per la realizzazione di opere di edilizia scolastica e giudiziaria ammesse a contributo statale, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Possono essere assunti da parte della Sezione speciale anche gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai comma precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

L'assunzione degli oneri è subordinata al riconoscimento da parte della Sezione speciale dell'importanza dell'opera ai fini dello sviluppo regionale.

Art. 13.

La Sezione speciale può concedere contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie in zone urbane di risanamento, da determinarsi nel programma di cui all'articolo 1;

b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti rurali nelle zone di intervento di cui all'articolo 15.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la Sezione speciale è autorizzata ad effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione soggetta all'approvazione del Ministero del tesoro.

I benefici di cui ai precedenti comma sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari. I benefici stessi non sono cumulabili.

CAPO III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14.

Il programma diretto allo sviluppo della formazione professionale è formulato in base alle esigenze del processo di trasformazione economica e sociale delle strutture regionali.

In particolare, esso deve prevedere la preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, la preparazione degli insegnanti e istruttori pratici, la preparazione professionale e culturale degli adulti, la prevenzione e cura del disadattamento minorile, l'agevolazione della frequenza scolastica e l'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionale, l'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, l'integrazione di attività educative in genere.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per la formulazione del programma sarà invitato a partecipare il Ministro della pubblica istruzione.

Ai fini dell'attuazione del predetto programma la Sezione speciale può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ad assumere partecipazioni in Enti già operanti nel settore ed a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

TITOLO III
INTERVENTI A FAVORE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

CAPO I
INTERVENTI
PER LO SVILUPPO AGRICOLO

Art. 15.

Nel settore della bonifica e della trasformazione fondiaria il programma prevederà, previa determinazione delle zone d'intervento, oltre che l'integrazione di complessi organici di opere pubbliche e di opere di trasformazione di competenza dei privati, anche la esecuzione di nuove opere necessarie per la valorizzazione delle singole zone.

Art. 16.

Gli Enti di bonifica e di colonizzazione, nei cui comprensori ricadono le zone d'intervento, sono autorizzati a contrarre mutui presso gli Istituti di credito agrario per provvedere ai seguenti interventi:

a) piani di riassetto fondiario, per la parte di spesa non coperta dalla Sezione speciale a termini dell'articolo 17;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 18;

c) esecuzione di opere di bonifica di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) elaborazione ed esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati;

e) esecuzione di opere di competenza privata assunta d'ufficio dai Consorzi in base all'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667.

Sui mutui, di cui al precedente comma, la Sezione speciale è autorizzata a concedere un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonché la garanzia sussidiaria. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.

Il credito degli Enti verso i proprietari per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai Consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli Enti possono rilasciare delegazione agli Istituti, a garanzia dei mutui di cui al primo comma.

Dei Consigli degli Enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata del programma di intervento, un rappresentante della Sezione speciale.

Art. 17.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di riassetto fondiario, che saranno predisposti dagli Enti di bonifica in base alle disposizioni del Titolo II, Capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, saranno posti a carico della Sezione speciale per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formazione del piano di attuazione.

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria, sono estesi alle permutate, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale della agricoltura e, per le zone montane e per i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato regionale delle foreste.

Art. 18.

I proprietari dei terreni compresi nelle zone d'intervento previamente determinate,

dovranno presentare entro i termini stabiliti dal piano di bonifica, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano ai requisiti di dimensione, organizzazione, investimenti fondiari e di capitali di scorta previsti dal piano di bonifica.

Per l'attuazione di tali programmi, il contributo previsto all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

È anche ammessa a tale contributo la spesa per un'adeguata dotazione di scorte vive, che non potranno essere alienate senza autorizzazione, rispettivamente, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai comma precedenti, ivi compresa quella per l'adeguata dotazione di scorte vive, i proprietari possono ottenere dagli Istituti di credito agrario all'uopo autorizzati, mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento, che la Sezione speciale è autorizzata a concedere per la durata dei mutui stessi. In tal caso il contributo sopra indicato è ridotto in misura pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento, calcolate al tasso del 7 per cento, e quello delle rate al tasso effettivo a carico del mutuatario.

Art. 19.

Le agevolazioni previste dal precedente articolo possono essere concesse ai proprietari di terreni non ricadenti nelle zone d'intervento, che presentino piani organici di trasformazione aziendale, giudicati idonei dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Art. 20.

Limitatamente alla concessione dei contributi di miglioramento fondiario la Sezione

speciale è competente a deliberare anche per quelli che fanno carico alla gestione della Cassa per il Mezzogiorno.

Le differenze di importo fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dalla presente legge sono assunte dalla Sezione speciale.

Art. 21.

La Sezione speciale può assumere gli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli Enti locali, fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedere, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Art. 22.

Al fine di promuovere e favorire le organizzazioni di mercato costituite su base cooperativistica fra i produttori agricoli, la Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termini dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al

limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione per la concessione di prestiti per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

CAPO II

INTERVENTI

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 23.

Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, la Sezione speciale, sia direttamente, sia con la partecipazione di Enti pubblici ed imprese private sulla base di particolari convenzioni, è autorizzata ad assumere gli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti.

La Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di deduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere.

Art. 24

La Sezione speciale è autorizzata ad assumere a proprio carico, fino al 30 per cento, la parte di oneri, non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro della marina mercantile, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, è autorizzato a concedere —

determinandone le condizioni e le modalità — la deroga di cui all'articolo 110, ultimo comma, del Codice della navigazione, per la esecuzione delle operazioni portuali che si effettuano nell'ambito dei porti ricadenti nei comprensori delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, limitatamente a quelle che si svolgono nell'interesse dei relativi Consorzi e degli impianti industriali ivi localizzati.

La deroga di cui sopra è concessa a favore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in servizio tra i porti della Penisola e quelli della Sardegna.

Art. 25

La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, può concedere alle medie e piccole imprese contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse dalla presente legge, la Sezione speciale può integrare i contributi medesimi fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

Presso la Sezione speciale è istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.

Art. 26.

La Sezione speciale, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concedere contributi per il pagamento degli interessi per

mutui concessi da Istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

CAPO III

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA PESCA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 27.

La Sezione speciale è autorizzata a:

a) concedere contributi fino al 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature a nuovi sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare fisse, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto dai centri di produzione ai mercati di vendita;

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui al comma precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi sui mutui contratti per finanziare il 40 per cento della residua spesa;

c) effettuare anticipazioni agli Istituti di credito, da regolare con apposita convenzione, per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca.

Art. 28.

La Sezione speciale è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 40 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti.

Per gli imprenditori artigiani che beneficiano del contributo, di cui al precedente comma, la Sezione speciale è autorizzata altresì a concedere contributi nel pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per non oltre il 50 per cento della spesa e in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

Per gli imprenditori artigiani che non beneficiano del contributo di cui al primo comma del presente articolo, la Sezione speciale è autorizzata a concedere contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito a medio termine per l'intera spesa e sempre in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

Art. 29.

La Sezione speciale è autorizzata a costituire, in base ad apposita convenzione, presso un Istituto di credito, un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico, con riferimento agli ordinativi di prodotti destinati alle vendite fuori della Sardegna.

La Sezione speciale è altresì autorizzata a concedere all'I.S.O.L.A. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano) contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

Art. 30.

La Sezione speciale, al fine di rafforzare la struttura commerciale della regione, è autorizzata:

a) a promuovere, anche con la concessione di contributi, l'istituzione di ma-

gazzini generali, di borse merci, nonchè il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi gli automezzi per trasporto merci in conto proprio.

Art. 31.

La Sezione speciale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 3 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive ed altre attrezzature complementari nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Al pre-finanziamento di cinque miliardi ed alla spesa di cinque miliardi per l'esercizio 1960-61, previsti dall'articolo 6, si fa fronte con i fondi dei capitoli 561 e 538 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli esercizi 1959-1960 e 1960-61.

Per gli oneri relativi agli esercizi 1961-62 e seguenti, si provvederà con aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti l'aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.